

## *Studio Legale Avv. Viviana Saponiere*

---

**Alla Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute  
Servizio Rapporti istituzionali e capitale umano SSR  
Dott.ssa Rossella Caccavo  
Dott. Giovanni Campobasso  
Dott.ssa Francesca Liaci  
risorseumaneaziendesanitarie@pec.rupar.puglia.it**

**E, p.c. alla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN  
Dott.ssa R. Ugenti  
dgrups@postacert.sanita.it**

**E, p.c. alla Federazione Nazionale Ordini TSRM PSTRP  
Dott. A. Beux  
federazione@pec.tsrn.org**

*Comunicazione a mezzo pec*

**Oggetto: diffida ad adempiere.**

Scrivo in nome e per conto del mio assistito “Ordine TSRM e PSTRP della Provincia di Foggia”, a tal fine elettivamente domiciliato presso il mio studio in Rignano Garganico, Corso Giannone, 18, rappresentandoVi quanto segue.

### **PREMESSO CHE**

-con nota Prot. AOO 183/12676, a firma del Dirigente del Servizio dott.ssa Rossella Caccavo, del Dirigente della Sezione dott. Giovanni Campobasso e del Funzionario Istruttore Francesca Liaci, la Regione Puglia, Dipartimento della Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, - Sezione Strategiee Governo dell’Offerta, Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR – invitava le aziende sanitarie pugliesi ad ammettere con riserva le persone abilitate all’esercizio di una delle 17 professioni sanitarie introdotte dalla Legge Lorenzin laddove le stesse non fossero ancora in possesso della certificazione attestante l’iscrizione all’albo professionale, quale requisito indispensabile ai fini dell’assunzione o della partecipazione ai concorsi pubblici nel rispetto del periodo transitorio introdotto dalla nota del Ministero della Salute prot. DGPROF n. 291213 del 4 giugno 2018 indirizzata agli Assessorati alla Salute delle Regioni e delle Province autonome;

- Il DM 13 marzo 2018 sancisce l’obbligo d’iscrizione all’albo a decorrere dal 1° luglio 2018 essendo per tanto un obbligo di legge, per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo professionale. L’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43 e, nell’ambito dei concorsi pubblici, la mancata iscrizione all’albo professionale ai sensi della succitata legge, costituisce requisito di non ammissibilità e quindi di esclusione del candidato;

- chi continuerà ad esercitare una professione sanitaria senza iscriversi all’albo sarà considerato a tutti gli effetti come abusivo e come tale sarà soggetto a sanzioni molto severe. Difatti, l’articolo 12 della summenzionata legge, modificando quanto già previsto dall’articolo 348 del Codice Penale, ha disposto un inasprimento delle sanzioni per il reato di esercizio abusivo della professione. Nel dettaglio, il nuovo art. 348 c.p. (esercizio abusivo di una professione) dispone che chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato oppure ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

In precedenza, l'esercizio abusivo era punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 euro a 516 euro.

### CONSIDERATO INOLTRE CHE

l'art 5 comma 2 del DM del 13/03/2018 non prevede alcun periodo transitorio di applicazione della legge 3/2018 e quindi in nessun modo concede la possibilità di eludere i principi normativi sanciti dalla Legge Lorenzin ma, concerne l'organizzazione interna degli Ordini Professionali e nulla dice in merito all'obbligo di iscrizione all'albo e/o ancor più della possibilità di poterlo fare con ulteriori 18 mesi di ritardo rispetto all'obbligo del 1° luglio sancito dal DM 13 marzo 2018.

Si chiarisce **alla Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute Servizio Rapporti istituzionali e capitale umano SSR-** nelle persone della dott.ssa Rossella Caccavo, del dott. Giovanni Campobasso e della dott.ssa Francesca Liaci che, il comma 2 dell'art 5 del DM 13 marzo 2018 così recita *“fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, per gli albi delle professioni sanitarie di tecnico sanitario di radiologia medica e di assistente sanitario, ai fini della costituzione degli albi di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera q), i presidenti degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, si avvalgono del supporto tecnico-amministrativo di uno fino a un massimo di cinque rappresentanti di ciascuna professione sanitaria, designati, per ogni regione, dalle associazioni maggiormente rappresentative di cui al decreto direttoriale del direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute del 28 luglio 2014 e s.m.i. I predetti rappresentanti cessano dal proprio mandato decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”*. La norma è ben chiara, attiene all'organizzazione interna degli Ordini Professionali e non prevede alcun periodo transitorio per l'iscrizione ai relativi ordini di appartenenza che deve ad ogni modo avvenire a partire dal 1° luglio 2018.

Siffatta interpretazione come da nota del Ministero della Salute DGPROF 0029123 – P – 04/06/2018 a firma del Direttore Generale dott.ssa Rossana Ugenti, è un'interpretazione burocratica *contra legem* della norma in questione poiché oltre che eludere la normativa nazionale favorendone una sua disapplicazione, viola una serie di principi sanciti della nostra Costituzione, in particolar modo il principio di uguaglianza di cui art. all'art 3 Cost., in quanto comporta un'applicazione disomogenea della normativa nazionale a seconda del recepimento che di essa ne fanno le Regioni e/o le strutture sanitarie. Si aggiunge che, l'art.97 Cost. precisa che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge e che nell'ordinamento di questi sono fissati le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari e specifica che i principi di imparzialità e di buon andamento sanciti dagli artt. 97 e 3 Cost., affermano l'obbligo della P.A. di svolgere la propria attività nel rispetto di esigenze generali di giustizia, assumendo una posizione di equa terzietà, non ponendo in essere atti di discriminazione e comportandosi correttamente nei rapporti diretti con chiunque. Il principio di buon andamento indica l'obbligo per i funzionari amministrativi e per tutti gli agenti dell'amministrazione di svolgere la propria attività secondo modalità idonee e opportune al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza, la speditezza e l'economicità dell'azione amministrativa con il minor sacrificio degli interessi particolari dei singoli. Ci si meraviglia che, la Regione Puglia, non abbia sollevato da sé l'illegittimità del contenuto interpretativo fornito dalla nota Ministeriale in questione ancor più in quanto già segnalatovi con nota **Prot. N°: 190/2018 dell'Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni tecniche, della prevenzione e della riabilitazione della Provincia di Foggia.**

Si fa altresì presente alla Regione Puglia che, altre Regioni italiane, non hanno assolutamente recepito questa nota Ministeriale del tutto affetta da illegittimità perché, nel rispetto dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", in vigore dal 19 giugno il dipendente pubblico osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui titolare. I Dirigenti della Regione Puglia, alla pari dei loro colleghi di altre

regioni italiane, dovrebbero essere a conoscenza del principio di gerarchia delle fonti del diritto, per il quale la norma di fonte inferiore non può porsi in contrasto con la norma di fonte superiore cosicché, la nota Ministeriale in questione, non ha assolutamente il potere di modificare una legge dello Stato.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

La Regione Puglia, non può in alcun modo incentivare la disapplicazione di una legge dello Stato che per di più, nel caso di specie, comporta la violazione dei summenzionati principi Costituzionali. Si rammenti che, il contenuto della nota Ministeriale in questione, incentiva altresì il reato di cui all'art. 348 c.p. esercizio abusivo della professione di recente modificato dall'articolo 12 della legge 3/2018 che ha disposto per esso un inasprimento delle sanzioni. Quindi da un lato vi è il legislatore nazionale che detta i principi normativi a cui tutti i cittadini devono ispirarsi prevedendo in capo a costoro degli obblighi e, dall'altro vi è una nota ministeriale recepita dalla REGIONE PUGLIA che disattende i principi sanciti dal nostro ordinamento giuridico e incentiva la violazione di più norme nazionali.

Per tutte le ragioni fin qui richiamate e soprattutto in relazione ai dubbi di legittimità costituzionale della nota Ministeriale in questione, con la presente

### **SI DIFFIDA**

La REGIONE PUGLIA – **Dipartimento Promozione della Salute Servizio Rapporti istituzionali e capitale umano SSR**- nelle persone della dott.ssa Rossella Caccavo, del dott. Giovanni Campobasso e della dott.ssa Francesca Liaci in ottemperanza alla legge 3/2018 a non recepire la nota Ministeriale DGPROF 0029123 – P – 04/06/2018 oltre che a revocare la propria nota prot AOO 183 / 12676 del 17 settembre 2018. In difetto di riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, l'Ordine Professionale in questione, in quanto legittimato ad agire, valuterà il procedersi nelle opportune sedi giudiziarie.

*Foggia, lì 8 ottobre 2018.*

